

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Lavoro



composto dai Sigg. Magistrati

dott.ssa	Anna Maria FRANCHINI	Presidente
dott.ssa	Maria Pia MAGALDI	Giudice
dott.ssa	Maria Giulia COSENTINO	Giudice rel.

- a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 1.9.2015;

O S S E R V A

Con ricorso depositato il 4.8.2015,   ha proposto reclamo avverso la ordinanza di questo Tribunale del 20.7.2015; essa aveva rigettato il ricorso cautelare intentato dalla stessa per sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento di trasferimento del 26.1.2015 e condannare l'   a riassegnarla alla precedente sede con le mansioni precedentemente svolte di avvocato.

Ad avviso della reclamante, avrebbe errato il giudice di prime cure nel non considerare i plurimi profili di illegittimità e di lesività del provvedimento in questione, che aveva mutato *in peius* le mansioni della stessa (passata dallo svolgere attività giudiziale al redigere pareri) senza alcuna motivazione (non essendosi, in particolare, concretizzato quel riassetto organizzativo generale adombrato nella comunicazione impugnata), pregiudicando la professionalità della reclamante e, in uno con altri comportamenti precedenti, evidenziando un complessivo intento vessatorio.

L'   si è costituita con memoria, preliminarmente evidenziando l'inammissibilità del deposito cartaceo del reclamo e nel merito chiedendo il rigetto dello stesso in adesione alle considerazioni svolte dal giudice della prima fase.

All'udienza del 1.9.2015, a seguito della discussione, il Tribunale ha riservato la decisione.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente, il Tribunale ritiene di ammettere tutte le odierne produzioni documentali della parte reclamante, sia in quanto recanti data successiva al deposito del reclamo (la busta

paga del mese di agosto), sia in quanto, in ogni caso, dirette a contrastare affermazioni contenute nella memoria di controparte (con particolare riguardo agli estratti di Cancelleria attestanti il ricorso, da parte dell' \_\_\_\_\_, al patrocinio di avvocati esterni).

Sempre in via preliminare, appare da rigettare l'eccezione di inammissibilità del reclamo in quanto depositato in modalità cartacea anziché telematica: tale obbligo riguarda, infatti, i soli atti c.d. endoprocessuali, mentre si dubita che tale natura possa riconoscersi al ricorso introduttivo del reclamo, che appare, diversamente, un atto che instaura un nuovo giudizio sulla domanda cautelare (con effetti sostitutivi del provvedimento impugnato): in questo senso le ordinanze del Tribunale di Asti 18 marzo 2015, del Tribunale di Vercelli del 31 luglio 2014; ed ancora Tribunale Taranto, ordinanza 9 luglio 2014, che dal carattere di "atto introduttivo" del reclamo fa discendere le conseguenze connesse in punto di obbligo o facoltà del deposito telematico (in quel caso, anteriore alle ultime modifiche legislative, è stato dichiarato inammissibile un deposito telematico in assenza di inclusione fra gli atti depositabili in forma telematica giusta decreto di autorizzazione del Tribunale).

Vi era dunque una mera facoltà e non un obbligo per la reclamante di depositare il reclamo in forma telematica.

Trova, del resto, applicazione il principio generale contenuto nell'art. 121 c.p.c., ai cui sensi gli atti del processo, per cui la legge non richieda forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, con conseguente facoltà delle parti di compiere gli atti processuali con libertà di forme, salvo diversa e specifica prescrizione normativa di legge, purché essi raggiungano il loro scopo;

Ancora, ed in ogni caso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il deposito irrituale di un atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie si trattava di memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale, spedita a mezzo posta) dà luogo ad una mera irregolarità, in quanto da un lato il deposito effettuato con modalità non previste dalla legge non è sanzionato con la nullità, dall'altro l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario (Cass., Sez. Un., 4 marzo 2009, n. 5160, seguita da tutte le pronunce successive: Cass., 4 dicembre 2012, n. 21667; Cass., 1 marzo 2012, n. 3209; Cass., 30 dicembre 2011, n. 30240; Cass., 8 novembre 2011, n. 23239; Cass., 24 giugno 2010, n. 15259; Cass., 24 maggio 2010, n. 12663, risultando per contro isolata la contraria pronuncia

Cass., 21 maggio 2013, n. 12391).

Ancora in punto di regolarità della costituzione delle parti, l'iniziale costituzione di parte reclamata con mero richiamo alla procura alle liti rilasciata nella prima fase cautelare e valevole anche per le successive (soltanto allegata in copia e non in originale) appare affetta da irregolarità ampiamente sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la procura iniziale era ben nota a controparte ed è oggi regolarmente presente, in originale, nel fascicolo di primo grado acquisito al fascicolo d'ufficio.

E' noto infatti come anche nel rito del lavoro l'omessa esibizione della procura ad litem costituisca una irregolarità sanabile, con effetto *ex tunc*, con la successiva esibizione in giudizio della procura (Cass., sez. lav., 10-5-86 n. 3120) e che il giudice, ove ne rilevi di ufficio la mancanza in atti, debba invitare la parte a sanare tale irregolarità producendo il documento mancante e non già dichiarare la contumacia della parte.

Passando al merito del reclamo, l'ordinanza impugnata merita piena conferma laddove rileva l'insussistenza del *fumus boni iuris*, risultando, inoltre, parimenti carente l'elemento del *periculum in mora*.

Merita adesione, innanzi tutto, la considerazione del primo giudice per la quale lo spostamento dell'odierna reclamante dall'Area Albo Speciale all'Area Affari Giuridici non configura un trasferimento fra diverse unità produttive né un mutamento *in peius* delle mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., non potendo pertanto applicarsi il relativo regime di tutela e, prima ancora, di onere della prova.

Invero, appare documentalmente dimostrato che entrambe le aree appartengono alla Direzione Affari Legali, struttura a sua volta facente parte della Direzione Affari legali, patrimonio e acquisti, unitariamente considerata nell'organigramma in atti (all. 8 di parte reclamata), quanto a *mission* e principali aree di responsabilità, che vengono individuate per l'intera struttura e non certo per le singole aree.

Sembra dunque che le due entità non configurino affatto unità produttiva indipendenti, dovendosi intendere per unità produttiva "*ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale*" (Cass. n. 6117 del 22.3.2005; v. anche Cass. n. 5163 del 26.5.99; n. 11660 del 29/07/2003; n. 11103 del 15/05/2006).

Già questo dato porta a concludere, sia pure sommariamente, che l'azienda non ha alcun onere di dimostrare le "ragioni tecniche, organizzative e produttive"; ed è semmai la dipendente a dover dare dimostrazione dell'intento specificamente ritorsivo ovvero, almeno, dell'evidente irragionevolezza della scelta di spostarla nel nuovo ufficio.

D'altra parte ha spiegato le ragioni per cui ha inteso reagire all'aumento del contenzioso non già rinforzando la "squadra" degli avvocati interni bensì spostando uno di questi (la ricorrente, appunto) nell'area in cui si orienta dal punto di vista della correttezza giuridica e dell'opportunità l'attività dell'ente, in modo da trasferire ivi la competenza acquisita nel settore del contenzioso con l'obiettivo di una sua riduzione *ex ante*.

Del resto, anche la Cassazione ha avuto recentemente modo di precisare che *"il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del dipendente ... non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore"* (Cass.lav., 2 marzo 2011, n. 5099); *"di conseguenza neppure è ravvisabile un onere del datore di lavoro di provare l'inutilizzabilità del dipendente nella sede originaria in altra collocazione"* (id., 28 aprile 2009, n. 9921).

La medesima giurisprudenza ha altresì chiarito che tali provvedimenti sono soggetti al principio di libertà di forme (Cass. 14 giugno 1999, n. 5892), fermo restando l'onere di giustificazione sostanziale, che si è detto assolto dalla società.

Né la ricorrente ha allegato o tampoco dimostrato che il nuovo incarico l'abbia ridotta alla totale inattività, essendosi ella limitata a stigmatizzare il depauperamento della propria professionalità per effetto del passaggio da un'attività giudiziale ad una stragiudiziale (redazione di pareri).

La tesi, sul punto, appare apodittica ed indimostrata: dedicarsi all'attività stragiudiziale per un legale non sembra affatto costituire un *minus* rispetto alla difesa in giudizio del proprio cliente.

Né appare provato che lo svolgimento di attività professionale esclusivamente stragiudiziale comporti la necessità di cancellarsi dall'Albo degli Avvocati, al quale del resto sono iscritti anche alcuni dei nuovi colleghi della reclamante, incluso il responsabile dell'area avv.

Sotto altro profilo, correttamente il giudice di prime cure ha sottolineato che manca la dimostrazione dell'asserito scopo ritorsivo perseguito dall'azienda, il quale, si ricorda, deve

avere avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di un provvedimento legittimo (Cass. 26 maggio 2001, n. 7188).

I comportamenti che l'odierna reclamante qualifica come vessatori e mobbizzanti, invero, trovano la loro verosimile scaturigine nelle notorie difficoltà economiche e finanziarie in cui si dibatte l'azienda pubblica in questione: così è a dirsi del mancato pagamento di alcune spettanze e dell'assegnazione provvisoria della Cangiano in una stanza piccola e scomoda.

Tali considerazioni riverberano, altresì, in punto di *periculum in mora*.

Secondo quanto previsto dall'art. 700 c.p.c., costituisce requisito di ammissibilità della domanda di provvedimento atipico d'urgenza anche il "*fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile*". Tale condizione evidentemente non si identifica, *sic et simpliciter*, con il danno derivante dal provvedimento datoriale, ossia, nella fattispecie, con il danno inerente al trasferimento (*rectius*, spostamento) in sé considerato, ma è dato soltanto dal pregiudizio che può derivare al lavoratore dall'attesa della decisione di merito; pertanto spetta a colui che promuove il giudizio cautelare allegare e provare che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente. Ne consegue che l'esistenza del requisito in esame deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione socio-economica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la sua professionalità venga a depauperarsi, ovvero che siano perse o possano perdersi concrete occasioni di progressione di carriera, o ne venga compromessa la situazione personale e familiare, o il suo equilibrio psicofisico, oppure limitata la possibilità di affrontare spese necessarie e indilazionabili per l'abitazione, per cure mediche, per il pagamento di mutui, così da integrare un pregiudizio irreparabile (v., al riguardo, tra le molte altre, ordinanze del 4.10.1996, 18.05.2000, 2.11.2005 del Tribunale di Roma- Sezione Lavoro).

Nel caso di specie, davvero non si vede come la professionalità della ricorrente o la sua salute psicofisica possa ricevere nocumento, per di più irreparabile, per effetto del passaggio al nuovo ufficio; ed in particolare, per come allegato in ricorso, dalla perdita del contatto con l'ambiente tribunalizio, dalla allocazione provvisoria in una stanza inferiore per

dimensioni e comodità a quella occupata in precedenza, dal pregiudizio economico connesso alla perdita della retribuzione legata all'attività giudiziale: trattandosi, nel primo caso, di un normale avvicendamento tra mansioni diverse ed equivalenti, come si ripete; e negli ultimi due di pregiudizi non certo irreparabili e ristorabili per equivalente all'esito del giudizio di merito.

La disponibilità della ricorrente, ribadita nella presente fase, ad accettare in via transattiva la nuova adibizione lavorativa in cambio della possibilità di continuare ad occuparsi, altresì, di una parte del contenzioso gestito in precedenza; sul punto l' non ha offerto convincenti motivazioni per il suo diniego, visto che la soluzione avrebbe temperato le esigenze di rafforzamento del settore *ad quem* con la continuità dell'impegno giudiziale della ricorrente, evidentemente per lei foriero di maggiori soddisfazioni professionali; tanto basta per valutare opportuna la compensazione delle spese del grado.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, pronunciando sul reclamo:

- rigetta il reclamo;
- compensa le spese del grado.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 1° settembre 2015.

Il Giudice estensore

*M. G. Conti*

Il Presidente

*A. G. P.*



IL CANCELLIERE  
Livia Martelli

3.9.15



IL CANCELLIERE  
Livia Martelli